

BibLus-net

Newsletter 601 del 14 febbraio 2019

In questo numero:



Lavori pubblici

[La Circolare esplicativa sulle NTC è finalmente in Gazzetta. Ecco il testo definitivo e le novità](#)



Fisco

[Le nuove guide delle Entrate su ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili](#)



Lavori pubblici

[Varianti in corso d'opera, si applica l'incentivo del 2% per le attività tecniche](#)



Opere edili

[Comunicazione Enea interventi di ristrutturazione: proroga al 21 febbraio](#)



Opere edili

[Bonus ristrutturazioni condominio: comunicazione entro il 28 febbraio](#)



Lavori pubblici

[Affidamento lavori sotto soglia: in consultazione le modifiche alle linee guida n.4 ANAC](#)



Fisco

[Indici ISA per l'edilizia: la guida pratica](#)



Lavori pubblici

[In consultazione le linee guida n. 5 dell'Anac](#)



Professioni tecniche

[Equo compenso: no alle prestazioni gratuite nel Lazio](#)

Professioni tecniche



Ingegnere part-time ed iscrizione Inarcassa: i chiarimenti della Cassazione



Sicurezza
Aggiornamento professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza



Lavori pubblici
Esclusione dalla gara d'appalto: chiarita la differenza tra soluzioni migliorative e varianti



Certificazione energetica
Pubblicata la UNI/TS 11300-2:2019 per le prestazioni energetiche degli edifici



Rinnovabili
Lo stato delle rinnovabili in Italia: il rapporto GSE 2018




Opere edili
Valutazioni immobiliari: ecco le linee guida per rilevare ed analizzare il mercato immobiliare



Titoli edilizi
Varianti e varianti essenziali, ecco i titoli edilizi necessari



Certificazione energetica
Cogenerazione: esempi e benefici nella guida del GSE



La Circolare esplicativa sulle NTC è finalmente in Gazzetta. Ecco il testo definitivo e le novità



La Circolare esplicativa sulle NTC (norme tecniche delle costruzioni) è in Gazzetta. Ecco l'analisi di tutte le novità introdotte

Sulla **Gazzetta Ufficiale n.35/2019**, del 11 gennaio 2019, è stata pubblica la circolare n.7/2019 del C.S.LL.PP (consiglio superiore dei lavori pubblici) con oggetto:

Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

Si è ritenuto opportuno emanare la nuova circolare applicativa, che sostituisce la precedente circolare n. 617/2009, relativa alle norme tecniche approvate con *dm 14 gennaio 2008*, allo scopo di **fornire agli operatori del settore**, ed in particolare ai progettisti, **opportuni chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi** per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.

Pur essendo state apportate **numerose e significative modifiche** rispetto alla precedente circolare, **non è stato cambiato l'impianto generale** e l'articolazione del documento e, pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in capitoli e paragrafi, al fine di una più agevole consultazione.

Il nuovo aggiornamento in vigore

L'attuale revisione delle NTC viene alla luce **nove anni dopo l'emanazione delle NTC08**.

Questo lungo lasso di tempo si è reso necessario in considerazione delle importanti novità introdotte dalla precedente normativa, che ha rappresentato un vero e proprio giro di boa rispetto al passato, e per consentire, quindi, ai fruitori di acquisire una consuetudine all'uso e una sensibilità tali da far emergere quegli aspetti meno chiari o controversi che, unitamente al miglioramento delle conoscenze tecniche e scientifiche oltre che all'evoluzione tecnologica, determinano la spinta verso la revisione di un testo normativo.

In effetti, la sismicità del nostro paese, diffusa in tutto il territorio nazionale, e i condizionamenti progettuali connessi con la presenza di azioni sismiche, suggerirebbero l'opportunità di unificare, sintetizzandoli, i contenuti del Capitolo 7 (Progettazione per azioni sismiche) con i precedenti Capitoli 4 (Costruzioni civili e industriali), 5 (Ponti) e 6 (Progettazione geotecnica). Ciò nonostante si è realisticamente preferito lavorare solo sui contenuti delle Norme.

La normativa, per il suo carattere eminentemente contrattuale e sociale, **non si occupa della concezione**, ma solo della verifica, della esecuzione e del controllo.

Venendo ora all'organizzazione delle NTC, esse risultano così articolate:

1. premessa
2. individua i principi fondamentali per la valutazione della sicurezza, definendo altresì gli Stati Limite Ultimi (SLU) e gli Stati Limite di Esercizio (SLE)
3. codifica i modelli per la descrizione delle azioni agenti sulle strutture
4. tratta le diverse tipologie di costruzioni civili ed industriali in funzione del materiale utilizzato
5. disciplina i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l'esecuzione dei ponti stradali e ferroviari
6. tratta il problema della progettazione geotecnica distinguendo, in particolare, il progetto e la realizzazione
7. tratta la progettazione in presenza di azioni sismiche ed introduce un importante paragrafo riguardante esplicitamente i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture
8. affronta il delicato problema delle costruzioni esistenti
9. riporta le prescrizioni generali relative al collaudo statico delle opere e le responsabilità del collaudatore
10. tratta le regole generali per la redazione dei progetti strutturali e delle relazioni di calcolo
11. completa i contenuti tecnici delle norme fornendo le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale
12. segnala a titolo indicativo, alcuni dei più diffusi documenti tecnici che possono essere utilizzati in mancanza di specifiche indicazioni

Le novità nel dettaglio

Capitolo 2 – sicurezza e prestazioni attese

Nel paragrafo 2.1 (principi fondamentali) viene esplicitamente fatto riferimento al cosiddetto “**progetto simulato**” per il calcolo di strutture esistenti con le conseguenti verifiche secondo le normative precedenti.

Capitolo 3 – azioni sulle costruzioni

Il paragrafo 3.1.4.1 relativo alle opere civili ed industriali, prevede per i **sovraccarichi verticali uniformemente distribuiti** il riferimento alla **UNI EN 1991-1-1** per i dettagli sul metodo di riduzione dei sovraccarichi verticali per edifici molto estesi o con più piani.

I paragrafi del comma 3.3 inerenti all’**azione del vento** prevedono **una serie di novità rilevanti**:

- introdotte le relazioni che consentono di definire, per le pareti verticali di un edificio a pianta rettangolare, i coefficienti aerodinamici globali. Le superfici delle pareti laterali verticali di detti edifici, inoltre, possono essere suddivise in varie zone per le quali sono definiti i coefficienti aerodinamici locali
- vengono definiti i **coefficienti globali e locali** da impiegare per coperture pseudo piane con angoli di inclinazione tra -5° e $+5^\circ$. Sono compresi i casi di coperture con parapetti o raccordi
- vengono definiti, nel caso di coperture a singola falda, i coefficienti globali nel caso di vento perpendicolare alla direzione del colmo nonché quelli nel caso di vento parallelo alla direzione del colmo. Inoltre, vengono anche definiti i coefficienti aerodinamici locali per vento nelle due direzioni suddette
- vengono definiti i coefficienti aerodinamici globali e locali da utilizzarsi nel caso di coperture a falda doppia/padiglione con vento nelle due direzioni (ortogonale o parallela alla direzione del colmo)
- vengono introdotti dei coefficienti riduttivi per varie situazioni di falde multiple. I coefficienti di base da utilizzarsi in questi casi sono quelli già definiti per falde singole e doppie
- viene introdotto il “**grado di bloccaggio**”, pari all’area esposta al vento di una eventuale ostruzione posta al di sotto di una tettoia divisa per l’area totale della superficie ortogonale alla direzione vento al di sotto della tettoia. Nel caso di tettoie, la circolare prescrive di calcolare l’azione risultante del vento (F) su ciascuna falda della tettoia, ed i coefficienti di forza (cF), da moltiplicare per le aree delle falde per ottenere le risultanti F
- vengono riportati i valori dei coefficienti cF ed F da considerare per le diverse condizioni nel caso di falda singola, doppia, multipla

Capitolo 4 – costruzioni civili ed industriali

Il paragrafo 4.1 relativo alle opere in calcestruzzo, prevede per i **diagrammi di progetto tensione-deformazione** del calcestruzzo che sia introdotto il legame costitutivo con ramo softening del calcestruzzo confinato, da utilizzarsi nelle verifiche di duttilità nonché in quelle di resistenza qualora si intenda considerare il confinamento.

Il comma 4.4 per le costruzioni in legno prevede novità per:

- classi di durata del carico. Introdotta delle prescrizioni sui carichi da neve minimi con le rispettive classi di durata da considerare per le strutture in legno
- stati limite di esercizio. Chiarimenti per la verifica delle frecce agli SLE a breve e lungo termine e sulla verifica delle vibrazioni. Inserito il riferimento alla UNI EN 1995-1-1.

- trazione perpendicolare alla fibratura. Introdotta prescrizioni nel caso di elementi soggetti a trazione perpendicolare alla direzione delle fibre in legno e soggetti a condizioni ambientali particolarmente avverse
- verifiche agli stati limite ultimo. Viene fatto riferimento alla UNI EN 1996-1-1 come alternativa alla verifica proposta nel comma 4.5.6.2 del D.M. 2018. Viene inoltre indicato che tale verifica proposta dal D.M. 2018 è quella presente nella precedente norma tecnica di cui al D.M. 20/11/87.

Capitolo 7 – progettazione in presenza di azioni sismiche

Per i criteri di progettazione di elementi strutturali “secondari” ed elementi non strutturali (paragrafo 7.2.3.) viene introdotta una formulazione con gli spettri di piano per la verifica degli elementi non strutturali.

Per i metodi di analisi lineare o non lineare la circolare suggerisce che, nel caso in cui lo spettro allo SLV risulti inferiore allo spettro allo SLD vengano eseguite verifiche di resistenza non solo allo SLV ma anche allo SLD. In alternativa, è possibile utilizzare un fattore di struttura ridotto che consente di evitare uno spettro SLV inferiore allo spettro SLD.

Per le costruzioni in muratura (di cui al punto 7.8) vengono introdotti:

- un valore soglia per il calcolo della capacità di spostamento ultima dei maschi murari con valori più alti dello sforzo normale (muratura armata)
- nuovi riferimenti agli eurocodici e limiti alle capacità di spostamento allo SLC.

Capitolo 8 – costruzioni esistenti

Nel paragrafo 8.5.2.2, per le costruzioni di calcestruzzo armato o acciaio, viene fatto riferimento all’uso del “progetto simulato” per gli edifici esistenti con le precedenti normative.

Ulteriori novità riguardano il punto 8.7:

- un metodo che consente, per $LC = 3$, di correggere le proprietà meccaniche tabellate della muratura in funzione dei risultati delle prove
- nel caso di edifici in muratura esistenti, per azioni non sismiche si usano i γ_m definiti. Per azioni sismiche, invece, si adotta sempre $\gamma_m = 2$.
- riformulato il procedimento di calcolo per: definizione dell’oscillatore non lineare equivalente, Verifica dello Stato Limite di Danno del meccanismo locale
- introdotta anche la verifica allo SLC ed SLC
- meccanismi globali: viene definito il procedimento di calcolo
- stati limite di esercizio : viene rimossa la Tabella C8.3 della precedente circolare e si fa ora riferimento, anche per le strutture esistenti, direttamente agli spostamenti di interpiano del § 7.3.6.1 per strutture nuove
- modelli di capacità per la valutazione di edifici in cemento armato ed acciaio, sono state riformulate le verifiche distinguendole per Stato Limite e tipologia di elemento.

Calcolo strutturale con un software

EdiLus è stato il primo software di calcolo strutturale a proporre, già dal 2004, un input parametrico ad oggetti integrato con un solutore interno e la **visualizzazione immediata ed integrata dei dati, dei grafici e dei risultati di calcolo**.

I vantaggi offerti dal software sono:

- può essere integrato con **moduli specifici** per la progettazione e il calcolo di strutture in: muratura, legno e acciaio, la verifica di edifici esistenti e l’analisi non lineare
- **è integrato**: in un unico ambiente grafico ottieni modello BIM della struttura, calcolo FEM, analisi grafica dei risultati e Real Time rendering

- restituisce in maniera rapida e veloce **tutti gli elaborati di progetto** (disegni esecutivi, relazioni di calcolo, relazione geotecnica, computo, ecc., classificazione del rischio sismico per il Sismabonus).

Clicca qui per scaricare la circolare con le nuove NTC

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Le nuove guide delle Entrate su ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili



Ecco le nuove guide fiscali delle Entrate aggiornate alla legge di Bilancio 2019: bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove guide aggiornate a **febbraio 2019**:

- *ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali*
- *bonus mobili ed elettrodomestici*
- *le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico*

Le guide sono state aggiornate a seguito delle novità introdotte dalla *legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/ 2018)* in merito ai principali bonus edilizi.

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali: si tratta del **bonus ristrutturazioni**.

Tra le novità di rilievo poste in evidenza nella guida delle Entrate si ha:

- **proroga** della maggiore detrazione Irpef
- **beneficiari** del diritto alle detrazioni
- **comunicazione all'Enea** dei lavori effettuati

Dopo le varie proroghe, la legge di Bilancio 2019 ha esteso a tutto il 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione pari al:

- **50% delle spese sostenute** (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020

Gli interventi sulle **singole unità immobiliari** per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono:

- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

Anche per la ristrutturazione delle **parti comuni di edifici condominiali** spettano le seguenti detrazioni:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall'amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020

Gli interventi agevolabili sono:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'*obbligo di trasmettere all'Enea i dati relativi ai lavori effettuati*, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi terminati nel 2018 l'invio della documentazione all'Enea va effettuato entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software con i modelli unici per l'edilizia

Guida bonus mobili ed elettrodomestici

Per l'acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è possibile usufruire della **detrazione Irpef del 50%**.

Con la legge di Bilancio 2019, l'agevolazione **è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019**, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un **importo massimo di 10.000 euro**, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo.

Clicca qui per conoscere FacTus, il software ACCA per la fatturazione elettronica

Guida agevolazioni per il risparmio energetico

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato **al 31 dicembre 2019** anche la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires), **nella misura del 65%**, per gli interventi di riqualificazione energetica

degli edifici.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio 2018.

Tuttavia, come specificato nella guida caso per caso, le percentuali di detrazione variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato.

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l'agevolazione è prevista anche per l'acquisto e la posa in opera:

- delle schermature solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di

- dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento
- produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative

Per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche la detrazione per:

- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
- l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione


Ricordiamo, quindi le **novità introdotte dal 1° gennaio 2018:**

- la percentuale di detrazione per le spese relative all'**acquisto e alla posa in opera di finestre** comprensive di infissi è stata ridotta dal 65% **al 50%**
- le **caldaie a condensazione** possono usufruire della detrazione **del 50%** se possiedono un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
- la possibilità di **cessione del credito** (corrispondente alla detrazione spettante) anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati **sulle singole unità immobiliari** e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali. Il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Soltanto i contribuenti che ricadono nella "no tax area" possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari. La cessione del credito alle pubbliche amministrazioni è sempre esclusa.

Infine, come ricordato dalla guida, entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica (APE)
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Varianti in corso d'opera, si applica l'incentivo del 2% per le attività tecniche



La Corte dei Conti chiarisce che l'incentivo per le attività tecniche del 2% può essere concesso anche in caso di varianti in corso d'opera o prestazioni supplementari; andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara

La sezione pugliese della Corte dei Conti (**Deliberazione n. 162/2018/PAR**) in seguito ad una richiesta di parere del Comune di Taranto chiarisce i casi in cui il RUP, responsabile unico del procedimento, può chiedere l'**incentivo del 2%** in caso di **varianti in corso d'opera** o **prestazioni supplementari**.

L'istanza del Comune di Taranto ha come oggetto il seguente quesito:

*se l'incentivo sia possibile anche in riferimento a **varianti contrattuali di lavori, forniture e servizi di appalti** comunque affidati mediante gara o procedure competitive e, in caso affermativo, se il **valore di riferimento** su cui calcolare l'incentivo debba essere l'importo a base di gara oppure quello conseguente al prezzo finale di aggiudicazione*

I chiarimenti della Corte dei Conti

La Corte premette che l'art. 113 del *dlgs n. 50/2016* "Incentivi per funzioni tecniche" consente:

*di erogare **emolumenti economici accessori** a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.*

In particolare le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad **un apposito fondo** risorse finanziarie in misura **non superiore al 2 %** modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti
- valutazione preventiva dei progetti
- predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici

- RUP
- direzione dei lavori
- direzione dell'esecuzione
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
- collaudatore statico

La legge n. 205/2017 (art. 1, comma 526) ha inserito all'art. 113 il comma 5-bis, alla stregua del quale i predetti incentivi:

fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

In tal modo il legislatore ha inteso chiarire come **gli incentivi** non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma **fanno capo al capitolo di spesa dell'appalto.**

Risposta quesito

L'art. 106 (comma 1) del Codice appalti contempla la possibilità di modificare i contratti di appalto senza l'espletamento di una nuova procedura di affidamento nelle seguenti ipotesi:

- a. modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziali
- b. modifiche rese necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnico-economici e comportamenti notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi
- c. modifiche imposte da circostanze imprevedibili e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera
- d. sostituzione dell'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente, in presenza di determinate circostanze
- e. modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.


Pertanto, secondo la Corte dei Conti, la lettura congiunta degli artt. 106 e 113 del dlgs 50/2016 consente di concludere nel senso della non incompatibilità tra le due disposizioni.

La Corte dei Conti ha quindi ritenuto erogabile l'incentivo:

qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall'Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l'incentivo stesso deve essere correlato all'importo della perizia di variante

In altri termini, se l'incentivo è ispirato a una logica di premialità dell'efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze imprevedibili e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni supplementari.

In tali evenienze l'incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara.



Comunicazione Enea interventi di ristrutturazione: proroga al 21 febbraio



Slitta al 21 febbraio la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione conclusi tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018

Chi effettua lavori di ristrutturazione del proprio immobile e vuole usufruire delle agevolazioni fiscali previste, *deve fare anche la comunicazione Enea*, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

L'invio delle informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% (bonus casa) relative agli interventi edilizi e tecnologici che **comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia**, realizzati a partire dall'anno 2018, è un obbligo introdotto per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi.

L'obbligo di comunicazione è previsto per tutti i **lavori ultimati a partire dal 1° gennaio 2018**, e va effettuato sul nuovo portale.

Proroga dei termini

Il 19 febbraio 2019 era il termine previsto per la trasmissione dei **dati relativa ai lavori conclusi tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018**; a causa di alcuni problemi al sito, è stata **prorogate al 21 febbraio** la scadenza prevista per beneficiare delle detrazioni fiscali del ristrutturazioni nella dichiarazione dei redditi.

A comunicarlo è una nota dell'Agenzia delle Entrate, in accordo con il ministero dello Sviluppo economico.

Interventi con comunicazione obbligatoria

I lavori per cui è obbligatoria la comunicazione Enea sono, in linea generale, gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal dpr 917/86, art. 16.bis, lettera h, quali:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro
- ristrutturazioni
- cablatura
- inquinamento acustico

La comunicazione, a partire dai dati relativi al 2018, è necessaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e deve essere inviata **entro il 28 febbraio** di ciascun anno e deve indicare le quote di spesa imputate ad ogni singolo condomino.

Le novità

Le nuove specifiche tecniche sono state adottate al fine di recepire le novità introdotte dalla *legge di Bilancio 2018* in materia di interventi agevolabili sulle parti comuni degli edifici residenziali; nonché del maggior numero di dati da inviare al Fisco.

Tra le novità principali, il nuovo provvedimento modifica le istruzioni relative alla sezione **cessione del credito**, specificando che la cessione del credito può avvenire solo con riferimento alle *"tipologie di intervento"* da C a V, e che tale sezione comprende per ogni condominio cedente una parte fissa e una tabella che contiene i dati di tutti i cessionari, gli importi del credito ceduto ad ognuno di essi oltre alle indicazioni riferite alla data di cessione e all'avvenuta accettazione.

Questa parte esemplifica le varie ipotesi di cessione del credito da parte del condomino a fornitori o a soggetti collegati all'intervento, sia in caso di pagamento interamente corrisposto, che in caso di pagamento parziale.

I termini di invio

Il termine generale per l'invio della comunicazione da parte degli amministratori di condominio è il 28 febbraio 2019; si può derogare a tale termine solo nel caso in cui l'intero file inviato venga rigettato o si siano riscontrati errori nell'indicazione dei codici fiscali.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli amministratori di condominio possono avvalersi anche di intermediari abilitati (tra gli altri commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e associazioni di categoria).

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la **sanzione di 100 euro per ogni comunicazione**, secondo quanto stabilito dall'art. 78, comma 26, della legge n. 413/1991.


La sanzione non si applica se, in caso di errata comunicazione dei dati, l'invio dei dati corretti è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine (o in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni successivi alla segnalazione stessa).

In allegato al nuovo provvedimento dell'Agenzia:

- *modalità di compilazione*
- *specifiche tecniche*
- *allegato – Ricevuta telematica*

Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software con tutti i modelli unici per l'edilizia

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Affidamento lavori sotto soglia: in consultazione le modifiche alle linee guida n.4 ANAC



In aggiornamento le linee guida n. 4 ANAC a seguito delle modifiche al Codice Appalti apportate dalla legge di bilancio 2019 e della lettera di messa in mora dell'UE

L'ANAC, l'**autorità anticorruzione**, ha messo in consultazione per l'aggiornamento, le **linee guida n.4**, di attuazione del *dlgs n. 50/2016*, recanti le:

procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Si è reso necessario un **ulteriore aggiornamento** delle linee guida, in particolare a seguito della **procedura d'infrazione aperta dall'UE** e delle novità introdotte dalla **legge di bilancio 2019**, riguardo ai seguenti punti critici:

- principio di rotazione
- oneri di urbanizzazione a scomputo
- offerte anomale
- affidamento diretto

Affidamento diretto

Alcuni profili che potrebbero comportare la modifica delle linee guida n.4 sono quelli conseguenti le modifiche normative introdotte con la *legge di bilancio 2019*, articolo 1, comma 912.

In sostanza le novità introdotte coinvolgono il solo settore dei **lavori pubblici consentendo per il 2019**:

- l'affidamento diretto, previa consultazione di 3 operatori, tra 40.000 euro e 150.000 euro (in luogo della procedura negoziata con 10 invitati)
- l'affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici tra 150.000 euro e 350.000 euro (in luogo della procedura negoziata con 15 invitati).

Sul punto l'Autorità ritiene opportuno inserire nelle Linee guida un riferimento al **periodo transitorio** introdotto dalla norma, specificando che per l'anno 2019, per gli affidamenti di lavori, **valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018**.

Inoltre, si ritiene utile chiarire il significato da attribuire alla locazione «*affidamento diretto previa consultazione di tre operatori*», atteso che in tale espressione sono accostati termini che connotano due procedure diverse: l'**affidamento diretto e la procedura negoziata**.

L'ANAC chiarisce che:

è chiaro che il riferimento sia all'affidamento diretto e che l'utilizzo del termine «consultazione» debba essere inteso come effettuato in senso a-tecnico con riferimento alla possibilità di procedere all'affidamento diretto anche senza richiedere due o più preventivi. Inoltre, si evidenzia che laddove il legislatore ha voluto fare riferimento alla procedura negoziata, l'ha denominata «procedura negoziata previa consultazione di almeno 10/5/15 operatori»

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la procedura introdotta in via transitoria dalla disposizione in esame possa essere interpretata nel senso che:

*per gli **affidamenti tra 40.000 euro ed 150.000 euro**, per l'anno 2019, è possibile ricorrere all'**affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi**. Occorrerebbe, altresì, fornire indicazioni in ordine alle modalità di acquisizione dei suddetti preventivi, suggerendo alle stazioni appaltanti di adottare modalità idonee sulla base della tipologia e dell'importo dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e del principio di rotazione, ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del preventivo, oppure a indagini di mercato.*

Oneri di urbanizzazione a scomputo

Vanno inoltre superate le criticità evidenziate nella lettera di messa in mora ed avvio della *procedura di infrazione da parte della Commissione Europea*, avente ad oggetto la possibilità dell'affidamento diretto delle opere a scomputo se singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Sul punto, la Commissione europea ha rilevato la possibilità che l'articolo 16, comma 2-bis, del *dpr 380/2001* sia interpretato in senso incompatibile con la direttiva 2014/24/UE.

Per tali motivi, l'Autorità ritiene di intervenire in **modifica del punto 2.2** delle Linee guida n.4, adottando la formulazione già sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che si è espresso sul punto, **opere di urbanizzazione a scomputo**, con *parere n. 2942/2018*.

Inoltre, si è ritenuto opportuno inserire, **il nuovo punto 2.3** in cui chiarire l'applicazione dell'articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici. che stabilisce, in via di eccezione, quando un'opera prevista può dar luogo ad **appalti aggiudicati per lotti separati**.

Offerte anomale

Altra problematica emersa dalla lettera della Commissione UE riguarda l'**esclusione automatica delle offerte anomale**.

L'articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici stabilisce che per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, **i principi comunitari vietano l'esclusione automatica** delle offerte anormalmente basse nei contratti sotto-soglia che abbiano carattere transfrontaliero certo.

Pertanto l'ANAC in sede di revisione delle presenti Linee guida sul sotto-soglia potrebbe fornire un'interpretazione comunitariamente orientata della norma, nonché indicazioni

I 175 indici ISA da quest'anno subentrano agli studi di settori, per maggiori dettagli rimandiamo al *precedente articolo di BibLus-net*.

La guida pratica sugli indici ISA

Di seguito analizziamo gli aspetti principali degli indici ISA relativi al settore delle costruzioni/edilizia.

Cosa sono gli indici ISA e quali benefici comporta

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati istituiti dal *dl 50/2017* al fine di **superare la logica degli studi di settore** e favorire l'adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di **premierità** al raggiungimento di determinati livelli di "affidabilità fiscale".

Per l'annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo sono interessati solo dagli ISA e non più dall'applicazione degli studi di settore.

L'indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari.

Più basso sarà il valore dell'indice, minore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto; più alto sarà il valore, maggiore sarà l'attendibilità fiscale del soggetto. A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli ISA, verranno riconosciuti, ai contribuenti, i seguenti **benefici fiscali**:

- **esonero dal visto di conformità** per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui ai fini IVA ed a 20.000 euro ai fini IRES ed IRAP
- esonero dal visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui
- esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui dell'art. 30 della legge 724/94
- **esclusione dagli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA
- anticipazione di almeno 1 anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l'accertamento ai fini del reddito d'impresa ed IVA
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Soggetti obbligati

Sono **obbligati** ad applicare gli ISA e sono tenuti alla compilazione del modello ISA gli esercenti **attività di impresa o di lavoro autonomo** che svolgono, come "**attività prevalente**", una o più attività tra quelle per le quali è stato approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Per "**attività prevalente**" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L'individuazione dell'attività prevalente è effettuata in riferimento a una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, rileva sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.

In particolare, le attività economiche oggetto dell'**ISA AG69U** sono quelle relative ai seguenti codici ATECO:

- 39.00.01 – Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
- 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 42.11.00 – Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
- 42.12.00 – Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
- 42.13.00 – Costruzione di ponti e gallerie
- 42.21.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- 42.22.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
- 42.91.00 – Costruzione di opere idrauliche
- 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
- 43.11.00 – Demolizione
- 43.12.00 – Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
- 43.13.00 – Trivellazioni e perforazioni
- 43.91.00 – Realizzazione di coperture
- 43.99.09 – Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.


Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA e dunque non sono tenuti alla compilazione del modello (salvo il caso previsto alla lettera f):

- a. i contribuenti che hanno **iniziato l'attività** nel corso del periodo d'imposta
- b. i contribuenti che hanno **cessato l'attività** nel corso del periodo d'imposta
- c. i contribuenti che hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5 164 569**. Per l'ISA AG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali
- d. i contribuenti che non si trovano in condizioni di "normale svolgimento dell'attività"
- e. i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario agevolato** e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
- f. i contribuenti che esercitano **due o più attività di impresa**, non rientranti nel medesimo ISA, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Si fa presente che tali contribuenti pur non applicando l'ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello comprensivo del prospetto multi-attività, per la sola acquisizione dati
- g. i contribuenti con categoria reddituale (esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo) diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA
- h. gli **enti del terzo settore non commerciali** che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (
 - i. le **organizzazioni di volontariato** e associazione di promozione sociale che applicano il regime forfetario
 - j. le **imprese sociali**, le società **cooperative**, le società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

La guida pubblicata dall'ANCE chiarisce inoltre, passo dopo passo, come compilare l'*apposito modello*.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



In consultazione le linee guida n. 5 dell'Anac



In consultazione fino al 25 febbraio le linee guida n. 5 dell'Anac riguardanti i commissari di gara e le commissioni giudicatrici

Ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici (*dlgs 50/2016*), la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una **commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere *iscritti all'Albo*, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.

Al riguardo l'Anac ha pubblicato le linee guida n. 5 recanti: "***Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici***".

Le linee guida in esame fissano i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità.

Linee guida in consultazione

Data la necessità di modificare le suddette linee guida, l'Anac ha avviato una breve consultazione pubblica delle stesse.

Il documento, recante le modifiche proposte, sarà in consultazione fino alle ore 18:00 del **25 febbraio 2019**; entro tale termine gli Stakeholder sono invitati a far pervenire i propri contributi utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet dell'Autorità.

Le modifiche proposte sono state evidenziate in modalità revisione, con le integrazioni in grassetto, al fine di consentirne l'agevole individuazione nell'ambito del testo e riguardano i seguenti aspetti:

- personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo o dipendente da altra articolazione organizzativa del medesimo ente
- personale interno alla stazione appaltante delegante nelle gare delegate
- nomina del Presidente negli appalti ad alto profilo tecnologico
- caratteristica della copertura assicurativa
- introduzione di nuove sottosezioni

Ingegnere part-time ed iscrizione Inarcassa: i chiarimenti della Cassazione



Nessuna iscrizione Inarcassa per ingegneri e architetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, ma c'è l'obbligo del contributo integrativo

Nella **sentenza n. 3913/2019** la Corte Cassazione ha chiarito che l'ingegnere che ha **un impiego come dipendente ed è libero professionista part-time**, qualora sia già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie, non può iscriversi a Inarcassa ma **deve, tuttavia, pagare il contributo integrativo** (4% sulle parcelle da libera professione).

Il caso

Un lavoratore dipendente, iscritto come tale ad apposita forma di previdenza obbligatoria, avanza ricorso presso il Tribunale di Ancona per ottenere l'iscrizione alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti libero professionisti, Inarcassa, in quanto esercita part-time anche la professione di ingegnere.

In caso di inesistenza del diritto all'iscrizione, chiede la restituzione dei contributi già versati alla Cassa.

Il Tribunale di Ancora, e la Corte di Appello poi, non accolgono il ricorso; il caso finisce dinanzi la Corte di Cassazione.

Decisione della Corte di Cassazione

Gli ermellini rigettano il ricorso avanzato dal professionista poiché ai sensi dell'*art. 7 comma 5 dello Statuto Inarcassa* si ha che:

7.5 – Sono esclusi dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

Inoltre, continuano i giudici di Cassazione, tale normativa NON può ritenersi abrogata con l'entrata in vigore della legge 335/1995 che, al contrario, con la **nuova gestione separata** ha inteso estendere la copertura assicurativa non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano in parte (ossia che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale solo per una delle due).

In linea generale, con l'istituzione della gestione separata, in caso di duplice attività lavorativa, se per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.

La richiesta di restituzione dei contributi versati, non viene tuttavia accolta: il professionista **non può neppure pretendere la restituzione dei contributi** integrativi versati alla Cassa, questo tipo di versamenti **non sono destinati a coprire le ipotesi di pensione per vecchiaia, invalidità o decesso** in favore dei superstiti.

E' possibile, invece, l'iscrizione alla gestione separata Inps; infatti la contribuzione integrativa che non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per vecchiaia, invalidità e morte, non osta l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps.

Esclusione dalla gara d'appalto: chiarita la differenza tra soluzioni migliorative e varianti



Le soluzioni migliorative che non alterano struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara non costituiscono varianti e non sono causa di esclusione

Per determinare l'esclusione da una gara d'appalto occorre valutare se le **soluzioni migliorative** offerte dalla ditta aggiudicataria costituiscano o meno varianti; nel caso di miglioria che non comporta alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto dell'Amministrazione, non vi è esclusione dalla gara.

Tuttavia, le valutazioni operate dalle stazioni appaltanti sulle offerte tecniche delle imprese, in quanto espressioni di discrezionalità tecnica, sono sottratte al giudizio di legittimità del Tar, a meno che non si tratti di conclusioni manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli.

Questo è il chiarimento che arriva con la **sentenza n. 54/2019** del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia.

Il caso

Il Consorzio Stabile X, società seconda classificata nella gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una strada cittadina, proponeva ricorso al TAR Sicilia contro la determinazione del Comune, recante l'aggiudicazione definitiva a favore del Consorzio Stabile Y.

La gara cui avevano partecipato 35 imprese, era stata svolta con procedura aperta, mediante il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

A detta della ricorrente, le **migliorie** offerte dalla ditta aggiudicataria costituirebbero vere e proprie "varianti" proposte, tra l'altro, senza l'ausilio di specifici elaborati grafici e calcoli esecutivi delle strutture e impianti interessati; laddove, invece, il disciplinare di gara prescriveva che:

la relazione tecnica dovrà comprendere una indicazione schematica delle migliorie proposte, criterio per criterio, con riferimento ai criteri e sub criteri previsti.

Secondo la società X, quindi, la mancanza di un'adeguata definizione progettuale delle migliorie proposte dalla società aggiudicataria avrebbe determinato il carattere incompleto, incerto e condizionato della sua offerta che, conseguentemente, andava esclusa dalla gara.

Il ricorso veniva respinto dal TAR in base alla seguente motivazione: le **migliorie** offerte dalla ditta aggiudicataria non costituirebbero vere e proprie "varianti" in quanto non è necessaria la progettazione esecutiva relativa a tali migliorie, visto che si trattava di forniture di opere strutturalmente già realizzate agevolmente acquisibili nel mercato.

In particolare:

il Consorzio Stabile Y ha infatti prodotto una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente l'offerta: la relazione riporta nel corpo della descrizione tutte le caratteristiche tecniche del prodotto come da specifica di capitolato, le modalità di posa in opera, la quantificazione e i vantaggi che ne

derivano; un crono programma senza indicazione di tempi per evidenziare tutte le fasi lavorative; una relazione con indicazione schematica delle migliorie proposte con specifica allegazione di singole schede per ogni miglioria.

La società soccombente avanzava, quindi, ricorso in Appello presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana conferma quanto stabilito dai giudici di primo grado circa la non condivisibilità della tesi secondo cui le migliorie offerte dall'aggiudicataria avrebbero costituito in realtà delle vere e proprie varianti, e come tali vietate.

In particolare, in riferimento alla miglioria relativa alla sostituzione della vasca in cemento armato di compensazione delle acque meteoriche con moduli prefabbricati, viene precisato che **non realizza alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo dell'Amministrazione**, rientrando nelle possibili proposte migliorative ammesse dal disciplinare di gara.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la differenza tra varianti e soluzioni migliorative apportate dall'impresa al progetto posto a base di gara risiede sull'**intensità e sul grado delle modifiche introdotte**.

Differenza tra variante e soluzioni migliorative

Le **soluzioni migliorative** (o "varianti progettuali migliorative") hanno ad oggetto gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, e possono essere sempre e comunque introdotte in sede di offerta; possono, inoltre, essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (*Cons. Stato, Sez. V, 10/1/2017, n. 42; 16/4/2014, n. 1923*).

Le **varianti**, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un *aliud* rispetto a quella prefigurata dalla stazione appaltante (*cfr., Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; Id., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160*).

Nel caso in esame, il giudice amministrativo ha concordato con la stazione appaltante nel ritenere che la proposta di utilizzare elementi prefabbricati non realizzasse alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo dell'Amministrazione: in base alla consulenza tecnica prodotta dall'aggiudicataria, si evince la corrispondenza qualitativa, dimensionale e funzionale della vasca prefabbricata offerta dalla vincitrice (con conseguente riduzione dei tempi di esecuzione dell'intervento) a quella contemplata nel progetto dell'Amministrazione.

Le due strutture si differenzierebbero unicamente nelle loro rispettive modalità di realizzazione: la prima, a mezzo di moduli prefabbricati in cemento; la seconda mediante gettata di cemento in loco.

Il Collegio conclude affermando che:

La giurisprudenza, invero, è uniforme nel ritenere che le valutazioni operate dalle commissioni di gara sulle offerte tecniche delle imprese, in quanto espressioni di discrezionalità tecnica, siano sottratte al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie...

I motivi del ricorso devono, quindi, essere giudicati inammissibili.

Clicca qui per conoscere PriMus-C, il software per la redazione automatica di capitolati speciali d'appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Pubblicata la UNI/TS 11300-2:2019 per le prestazioni energetiche degli edifici



L'aggiornamento della UNI/TS 11300-2:2019 (parte 2), riguardante le prestazioni energetiche degli edifici non residenziali, si applicherà dall'8 maggio 2019

Pubblicata il 7 febbraio la revisione 2019 della UNI/TS 11300-2 con oggetto:

Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali


Le modifiche rispetto alla versione del 2014 sono:

- le revisioni editoriali di premessa e introduzione in accordo con le UNI/TS 11300 pubblicate nel 2016;
- la conversione di una nota sui sistemi di regolazione da informativa a normativa;
- l'eliminazione dell'Appendice E (Calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria) poiché superata dalle indicazioni dei DM 26 giugno 2015;
- l'aggiunta di un'appendice sul calcolo dei fabbisogni energetici di acqua calda sanitaria in presenza di recuperatori di calore dai reflui delle docce.

L'unica sostanziale modifica alla **valutazione dei fabbisogni di energia** è riportata nell'Appendice E, che fornisce una metodologia di calcolo per tenere in considerazione il recupero di calore dovuto alla presenza di **sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce**.

Appendice E

L'appendice si può applicare a tutti i sistemi che prevedono uno scambio diretto all'utilizzo, cioè nel caso in cui l'**energia termica recuperata preriscalda l'acqua fredda** che sarà utilizzata dall'utente.



Schema di impianto di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce

Se c'è contemporaneità tra scambio e prelievo è possibile recuperare energia termica che diventa una riduzione dei fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Questo risparmio fondamentale si attua attraverso un fattore riduttivo, il coefficiente di recupero, C_r , che valuta la percentuale di energia termica risparmiata grazie alla presenza dello scambiatore che preriscalda l'acqua che alimenta le docce utilizzando quella calda scaricata.

Il coefficiente di recupero C_r è dato dal prodotto fra l'efficienza media annuale dello scambiatore, ε (in assenza di dati dichiarati si assume 0,3), un coefficiente correttivo dell'efficienza che tiene in considerazione i transitori iniziali e le perdite di distribuzione, C_s (pari a 0,85) e un coefficiente che tiene in considerazione del possibile utilizzo di vasche oltre alle docce, C_c (che in assenza di vasche è pari 1).

$$C_r = \varepsilon \times C_s \times C_c$$

La metodologia si applica a **tutte le tipologie di edifici**, siano essi residenziali o non residenziali.


Trattandosi quindi di un aggiornamento con un impatto minimo sui calcoli e **non è prevista**, da parte del CTI, **una nuova procedura di validazione dei software**.

Inoltre questa revisione non rientra nel processo di recepimento delle nuove norme EN che è attualmente in corso e sarà effettuato tramite la redazione di specifici allegati nazionali e una serie di moduli aggiuntivi che costituiranno il nuovo pacchetto UNI/TS 11300.

Come previsto dal *dm 26 giugno 2015 (requisiti minimi)*, il suddetto aggiornamento, sebbene già in vigore, si applicherà a decorrere da 90 giorni dalla data della pubblicazione, quindi a partire **dall'8 maggio 2019**.

Clicca qui per conoscere TerMus il software per la certificazione energetica ed il calcolo delle prestazioni termiche

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Lo stato delle rinnovabili in Italia: il rapporto GSE 2018



Il GSE ha pubblicato il rapporto sullo stato della produzione di energia da fonti rinnovabili 2018. Le “energie verdi” producono il 35% dell’energia elettrica italiana

Anche se i consumi energetici sono stati leggermente in calo tra il 2016 ed il 2017, continua a consolidarsi il peso delle rinnovabili nel sistema energetico nazionale, è quanto emerge dal rapporto “*Energia da fonti rinnovabili in Italia*” pubblicato dal GSE.

Il rapporto fornisce il **quadro statistico completo e ufficiale sulla diffusione e sugli impieghi delle fonti rinnovabili di energia (FER)** in Italia, aggiornato al 2017, articolato tra i settori:

- elettrico
- termico
- trasporti.

In continuità con le precedenti edizioni, sono riportati i principali dati trasmessi dall’Italia alla Commissione europea (**Eurostat**) ai fini del monitoraggio degli obiettivi di consumo di energia da FER al 2020 fissati dalla Direttiva 2009/28/CE1 e dal **Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN)**.

Consumi energetici complessivi


I **consumi finali** lordi complessivi di energia del Paese nel 2017 sono stati pari a 120,4 Mtep (-0,5% rispetto al 2016); mentre, la quota complessiva (elettrico+termico) coperta da FER si attesta al 18,3%, in crescita rispetto al dato 2016 (che era del 17,4%).

Si osserva un **aumento della produzione di energia da rinnovabili** di circa 920 ktep rispetto al 2016, legato principalmente all'aumento degli impieghi di biomassa solida per riscaldamento (+8% circa, a causa dal clima più rigido che ha caratterizzato il 2017) e della produzione elettrica da pannelli solari fotovoltaici (+10%) e da impianti eolici (+4%, dato normalizzato).

La quota dei **consumi energetici complessivi coperta da FER è pari al 18,3%**, un valore superiore sia al dato 2016 sia, per il quarto anno consecutivo, al target assegnato all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (fissato al 17,0%).

A fronte della sostanziale stabilità dei consumi totali, questa dinamica è **legata principalmente a condizioni climatiche favorevoli**, quali il buon irraggiamento che ha consentito di registrare il record storico nella produzione fotovoltaica (24,4 TWh, +10,3% rispetto al 2016), e le temperature mediamente inferiori a quelle dell'anno precedente, che hanno sostenuto il consumo diretto di biomassa nel settore residenziale (6,8 Mtep) con un +9,5% rispetto al 2016.

Grafico A - Consumi finali lordi di energia
(denominatore Overall target fissato dalla Direttiva 2009/28/CE)



Energia elettrica

Per il settore elettrico, il rapporto presenta i principali risultati della rilevazione sugli impianti di produzione elettrica effettuata annualmente da Terna con la compartecipazione del GSE3. In particolare, sono illustrati i dati di potenza e produzione degli impianti di generazione di energia elettrica:

- da fonte solare (con tecnologia fotovoltaica)
- da fonte eolica
- da fonte idraulica
- da bioenergie (biomasse solide, frazione biodegradabile dei rifiuti, biogas, bioliquidi)
- da fonte geotermica.

Nel **settore elettrico**, i **787.000 impianti** da rinnovabili in esercizio sul territorio nazionale, per una potenza installata di oltre 53 GW, hanno generato 104 TWh di energia rinnovabile, che ha coperto il **35% della produzione lorda complessiva**.

L'**idroelettrico**, nonostante la flessione di circa 6,3 TWh rispetto al 2016, si conferma come **la fonte principale** della generazione elettrica da FER (35% della produzione complessiva).

Mentre la **fonte solare** è quella che nell'anno ha registrato la **crescita più rilevante**, a fronte di un aumento della potenza installata di 414 MW (**+2,1%**), rispetto al 2016 la produzione è salita di circa 2,3 TWh (+10,3%), principalmente a causa di migliori condizioni di irraggiamento.

La produzione effettiva da fonte eolica è rimasta pressoché stabile: a fronte di 355 MW di potenza installata incrementale rispetto al 2016 (+3,7%) si rilevano poco più di 17,7 TWh di energia elettrica complessivamente prodotta (+0,3%).

Le altre fonti hanno cali lievi di produzione rispetto al 2016: geotermica -1,4%, bioenergie -0,7%.



Energia termica

Per il settore termico sono riportati i consumi finali di energia da fonti rinnovabili, così ripartiti:


- consumi diretti di energia termica rinnovabile: o da fonte solare (attraverso collettori solari termici); o da bioenergie (biomasse solide, frazione biodegradabile dei rifiuti, biogas, bioliquidi); o da fonte geotermica; o da fonte aerotermica, idrotermica e geotermica (ambient heat) sfruttata mediante pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti;
- consumi di calore derivato da fonti rinnovabili, ovvero l'energia termica prodotta da impianti di conversione energetica alimentati da fonti rinnovabili e destinata al consumo di terzi (ad esempio, impianti alimentati da biomasse collegati a reti di teleriscaldamento).

Nel 2017 poco più del **20% dei consumi** energetici nel settore del riscaldamento **provviene da FER**, con la biomassa solida (utilizzata soprattutto nel settore domestico in forma di legna da ardere e pellet) che da sola ha coperto il 67% dei consumi termici rinnovabili, cui segue il contributo fornito dalle pompe di calore (24%).

La produzione complessiva di energia termica da FER è pari a 11,2 Mtep (circa 470.000 TJ), **in crescita rispetto al 2016 (+6,4%)**.

La crescita dei consumi è generata principalmente dall'aumento degli impieghi di biomassa (legna da ardere e pellet: +8% circa), causato del **clima più rigido osservato nel 2017**. Si rilevano incrementi anche per la fonte geotermica (+4,0%), per la fonte solare catturata da collettori solari termici (+4,3%) e per l'energia rinnovabile fornita dalle pompe di calore (+1,6%).

Grafico E - Consumi di FER nel settore Termico
(numeratore obiettivo settoriale Termico fissato dal PAN)




Trasporti

Per quanto riguarda infine i trasporti, nel 2017 sono stati immessi in consumo circa 1,2 milioni di tonnellate di biocarburanti, in larghissima parte costituiti da **biodiesel**. La quota dei consumi totali coperta dalle rinnovabili, calcolata secondo i criteri previsti a livello comunitario, risulta pari al **6,5%**, a fronte di un obiettivo nazionale al 2020 pari al 10%.

L'immissione in consumo di biocarburanti (biodiesel, benzine bio) nel 2017 è pari a poco più di 1,2 milioni di tonnellate, per un contenuto energetico di 1,06 Mtep (+2% rispetto al 2016).

Per il settore Trasporti il documento riporta dati sull'immissione in consumo dei biocarburanti per autotrazione, unitamente a informazioni di dettaglio sulla tipologia dei biocarburanti, sul paese di produzione, sulla materia prima utilizzata, ecc.

Grafico C - Consumi di FER nei Trasporti
(numeratore target fissato dalla Direttiva 2009/28/CE per il settore Trasporti)



Clicca qui per conoscere Solarius-PV il software per la progettazione di impianti solari fotovoltaici

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



(secondo livello) e realizzazione di un terzo livello, con copertura a falda inclinata, in violazione delle prescrizioni di zona.

Sentenza Tar Campania

I giudici campani **accolgono il ricorso** presentato dai comproprietari. Il permesso di costruire impugnato assentiva la realizzazione di un terzo livello, con copertura a falda inclinata, avente caratteristiche abitative e, comunque, comportante realizzazione di ulteriore volumetria: c'è, quindi, una palese **variante edilizia essenziale!**

Sia dalla relazione tecnica d'accompagnamento al progetto che dagli elaborati grafici si desume, infatti, che l'intervento consiste, tra l'altro, nella **sopraelevazione del fabbricato (edificazione ex novo del terzo livello)**, comportante **incremento d'altezza e di volumetria**, nonché modifica dei prospetti, dato che il fabbricato esistente si sviluppava su due livelli, con copertura piana a lastrico.

Al riguardo, i giudici campani specificano che:

mentre le “varianti in senso proprio”, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire, le “varianti essenziali”, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 TUE, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (Cassazione penale, Sez. III, 13/06/2018, n. 34148).

Varianti edilizie essenziali


Ai sensi del comma 1 lett. b), art. 32 (*Determinazione delle variazioni essenziali*) delle del dpr 380/2001, si considerano varianti edilizie essenziali quelle che

Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essentialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
- b) **aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;**
- c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Nel caso in esame, l'intervento assentito con il permesso di costruire impugnato ha comportato un aumento consistente della cubatura essendo prevista la sopraelevazione di un piano, mansardato, in più, indipendentemente dalla sua destinazione abitativa.

Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software con tutti i modelli unici per l'edilizia



Cogenerazione: esempi e benefici nella guida del GSE



Con esempi reali si evidenziano i benefici ottenuti dall'applicazione della cogenerazione su impianti sportivi, uffici, ospedali, abitazioni, scuole e reti di riscaldamento

Il GSE, gestore servizi energetici, ha pubblicato il manuale **Cogenerazione ad alto rendimento per la PA**.

Il documento ha lo scopo di illustrare le **caratteristiche della cogenerazione** ed i **benefici conseguibili**, in termini economici e di efficienza energetica, a seguito dell'installazione di un cogeneratore presso edifici di interesse per la Pubblica Amministrazione.

Nella guida viene innanzitutto presentata una descrizione di cosa si intende per "cogenerazione ad alto rendimento" e passa, poi, ad illustrare diversi esempi concreti di applicazione della cogenerazione installata presso i seguenti edifici pubblici:

- impianti sportivi
- uffici
- ospedali e case di cura
- abitazioni
- scuole
- reti di teleriscaldamento

Cogenerazione, cos'è

La cogenerazione consiste nella produzione combinata di energia elettrica e di energia termica in appositi impianti che utilizzano in ingresso l'energia primaria del combustibile.

Tale sistema consente di recuperare parte del calore che andrebbe disperso, per produrre calore utile sotto diverse forme: acqua calda, vapore, ecc...

Le tecnologie più diffuse di cogenerazione, da installare in riferimento al fabbisogno di calore e di energia elettrica, sono:

- motori a combustione interna
- turbine e microturbine a gas con recupero di calore
- turbine a vapore
- cicli combinati con turbina a gas e turbina a vapore

Benefici previsti

Qualora un'unità di cogeneratore viene esercitata ad alto rendimento (CAR), la normativa prevede l'accesso ad una serie di benefici, tra cui i **certificati bianchi**.

I vantaggi della cogenerazione sono:

- risparmio economico
- alto rendimento
- abbattimento dei gas ad effetto serra
- forme di incentivazione

Regime di accesso

Al fine di quantificare i benefici conseguibili dalla cogenerazione, sia in termini economici che di efficienza energetica, vengono riportati una serie di esempi applicativi con la descrizione delle caratteristiche dell'intervento ed i risultati energetici conseguiti, nonché la determinazione dell'incentivo.

Per ogni esempio vengono riportati:

- descrizione dell'intervento
- caratteristiche del luogo di installazione
- caratteristiche degli impianti installati
- caratteristiche dell'utenza
- risultati energetici conseguiti
- determinazione dell'incentivo

Il GSE ha pubblicato anche la guida in cui sono descritte le procedure tecniche predisposte dal Gestore per richiedere il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

Esempi di applicazione

Impianti sportivi

La cogenerazione è particolarmente adatta per gli impianti sportivi in quanto il calore serve per:

- la climatizzazione invernale
- usi sanitari (spogliatoi, saune, centri benessere, ecc...)
- il riscaldamento delle piscine (interne ed esterne)

Inoltre, è possibile impiegare l'energia termica cogenerata all'interno di gruppi frigoriferi ad assorbimento per la produzione di energia frigorifera durante il periodo estivo.

Pertanto, il cogeneratore ha un periodo di funzionamento che arriva a coprire quasi l'intero anno.

Edifici adibiti ad uffici

Gli edifici da adibire ad uffici rappresentano un'utenza ideale per i cogeneratori: è possibile utilizzare il calore per la climatizzazione; inoltre, è possibile impiegare l'energia termica cogenerata all'interno di gruppi frigoriferi ad assorbimento per la produzione di energia frigorifera durante il periodo estivo.

I cogeneratori installati presso gli uffici sono maggiormente presenti nelle zone climatiche E.

Ospedali e case di cura

Molto diffusa è l'installazione di impianti di cogenerazione presso ospedali e case di cura, essendo caratterizzati da elevati carichi elettrici in tutti i periodi dell'anno e continuamente durante l'arco della giornata. I principali impieghi dell'energia termica sono:

- la climatizzazione
- la produzione di acqua calda sanitaria
- la produzione di vapore per l'umidificazione
- la sterilizzazione
- all'interno delle cucine

I cogeneratori installati su ospedali e case di cura sono distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio italiano.

Edilizia residenziale

La cogenerazione è applicabile all'edilizia residenziale in quanto richiede calore, oltre alla climatizzazione invernale, anche per usi sanitari. Pertanto, il periodo di funzionamento in cogenerazione può arrivare a coprire anche l'intero anno solare.

I cogeneratori presso edifici residenziali sono localizzati principalmente nella zona climatica E.

Edifici scolastici

Gli edifici scolastici rappresentano una possibile utenza per la cogenerazione data la contemporaneità della richiesta di calore ed energia elettrica.

Tuttavia, dai dati del GSE emerge che i cogeneratori sono installati esclusivamente presso istituti scolastici delle zone climatiche E e nel nord Italia (Lombardia).

Nei periodi estivi, quando la scuola è chiusa e il calore non è richiesto, il cogeneratore non viene usato.

Reti di teleriscaldamento

L'installazione di impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento è una prassi alquanto diffusa in Italia, per lo più nelle regioni settentrionali (e principalmente nella zona climatica E).

La rete di teleriscaldamento consente di distribuire il calore prodotto da una centrale ad una serie di utenti dislocati nel territorio; i principali impieghi sono:

- la climatizzazione
- la produzione di acqua calda sanitaria

Clicca qui per conoscere TerMus, il software per la certificazione energetica

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

